

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2694)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968
(V. Stampato n. 4711)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 1968*

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente la proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966.

ALLEGATO

Decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 21 dicembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito in legge 28 settembre 1966, n. 749, concernente provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone indicate nell'articolo 12 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1

Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, sorti prima del 19 luglio 1966, a carico di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito in legge 28 settembre 1966, n. 549, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 31 dicembre 1968.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 21 dicembre 1967.

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.